



Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Albo Società Cooperative n. A 117115
Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1 Registro delle Imprese e C.F. 00415760370 R.E.A. n. 160969/BO
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna Tel 051 6571111 Fax 051 6571100
info@bancadibologna.it info@cert.bancadibologna.it www.bancadibologna.it

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso la Banca di Bologna sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (2). Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante (3) separatamente. Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	20 giorni lavorativi (4)
Valuta di rimborso	Il rimborso verrà effettuato in euro o nella valuta dello stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via Lucrezia Romana, 41-47 00178 Roma Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 – 06-72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it
Conferma di ricezione del depositante	data firma

Informazioni Supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a **100.000 EUR** o, nel caso di rimborso in valuta diversa dall'euro, per il suo importo equivalente (si veda al riguardo, la voce "Valuta del rimborso").

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i **depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio.** Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi sono protetti oltre 100.000 EUR (o, se la valuta del deposito non è espresso in EUR, l'importo corrispondente al controvalore corrispondente al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fgd.bcc.it

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Via Lucrezia Romana, 41-47 – 00178 Roma. Tel. +39 06 720 79001 – Fax. +39 06 720 79020 – 06 720 79030. Email info.fongar@fgd.bcc.it , sito internet www.fgd.bcc.it

Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR o importo corrispondente nella valuta dello stato di residenza del depositante, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) entro:

- a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- d) A decorrere dal 1° gennaio 2024 nel termine di sette giorni lavorativi.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti.

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.